

Statuto dell'Associazione Culturale “*ambientArti*”

Art. 1. E' costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'associazione culturale denominata "*ambientArti*", libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente, nonché del presente Statuto.

Art. 2. L'Associazione “*ambientArti*” ha sede in Salerno ed è domiciliata alla via Velia n° 94, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L'attività degli associati è svolta al fine unico di diffusione culturale e promozione sociale. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione potrà, qualora sia ritenuto necessario, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione culturale “*ambientArti*” si propone di

- Diffondere e promuovere la cultura in tutte le sue forme d'espressione;
- Diffondere e promuovere uno stile di vita eco-compatibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo;
- Ampliare la conoscenza della cultura musicale, cinematografica, letteraria ed artistica in genere, attraverso attività che permettano di creare reti di contatti fra persone, enti ed associazioni;
- Collaborare con didatti, educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinché si possano trasmettere la cura per l'ambiente e l'amore per la cultura musicale ed artistica come beni per la persona e valori sociali;
- Approfondire, promuovere, studiare e ricercare nell'ambito della multimedialità, dei nuovi media, media digitali, degli audiovisivi, della produzione e dell'editoria;
- Attuare di iniziative socio-educative e culturali, che costituiscano momento di aggregazione per giovani e meno giovani, segmentando adeguatamente tutte le fasce d'età di riferimento;
- Essere una piattaforma aperta, open source, in cui gli associati siano in dialogo continuo con l'esterno, per poter far confluire idee e pensieri, e realizzare proposte e iniziative;
- Proporsi infine come un polo culturale all'avanguardia per il territorio, sapendo rispondere in maniera realistica, adeguata e concreta alle esigenze della comunità.

Art. 3. Al centro dell'attività dell'Associazione “*ambientArti*” si pongono, a titolo esemplificativo ma non esclusivo:

- **Eventi ed attività artistico-culturali** (eventi musicali, concerti, live music con importanti nomi del panorama jazzistico e non solo; mostre ed esposizioni di pittura e arti

plastiche; proiezioni, rassegne cinematografiche, festival e retrospettive; incontri di approfondimento letterario e club di lettura, etc.);

- **Attività finalizzate alla tutela dell'ambiente e alla valorizzazione del territorio** (azioni mirate allo smaltimento e alla riduzione dei rifiuti, introduzione al compostaggio domestico e al riciclaggio, promozione dell'uso di ecobags e adozione di uno stile di vita ecologico, attività di informazione presso enti e Comuni relativamente alla raccolta differenziata, all'uso di stoviglie compostabili, pannolini lavabili etc.; pianificazione itinerari turistici, modelli di turismo e sviluppo eco-sostenibili, valorizzazione del genius loci, gestione di contatti e rapporti di gemellaggio e partenariato con città estere etc.);
- **Eventi sociali** (gala, colazioni, coffee break, cocktail, party, serate a tema)
- **Eventi istituzionali** (conferenze, dibattiti, seminari)
- **Attività di formazione** (corsi di aggiornamento teorico/pratici e corsi di perfezionamento rivolti a didatti, insegnanti e operatori sociali, in merito agli ambiti culturali e sociali prescelti; laboratori e attività ricreative rivolte ad un pubblico non specialistico, suddiviso per fasce d'età; animazione per bambini e ragazzi dai 3 anni in su; corsi teorici dedicati all'apprendimento musicale, corsi specialistici di strumento e canto; corsi di storia del cinema, produzione e apprendimento pratico della tecnica cinematografica; istituzione di gruppi di studio e di ricerca etc.)
- **Management e consulenza** (location management, progettazione allestimenti per aree espositive, aree verdi e arredo aree chiuse, banqueting; budgeting, segreteria organizzativa, ufficio stampa, pubbliche relazioni etc.);
- **Attività editoriali e di produzione** (redazione e pubblicazione di riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, brochure, gadget; atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico; progettazione, realizzazione e gestione di siti Web, blog, pagine su social network; progettazione, gestione e/o consulenza per la progettazione di prodotti e di audiovisivi in generale per emittenti televisive, radiofoniche, web-tv, ip-tv; progettazione e realizzazione di filmati, video, cd-rom, dvd e ogni altro prodotto su supporto analogico, digitale, filmico o altro; attività di supporto editoriale, informativo e giornalistico a favore di enti ed istituzioni, sia del settore pubblico).

I prodotti culturali e didattici frutto di suddette attività sono a disposizione dei soci e di tutti coloro che vorranno partecipare alle attività dell'Associazione stessa.

Art. 4. L'associazione "**ambientArti**" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, in numero illimitato.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. I soci, possono essere:

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

- Soci Operativi o Ordinari

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5 L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo.

Art. 6 Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Art. 7 La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 8. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni

in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. Organi dell'Associazione:

- **Assemblea Generale:** è composta dai soci fondatori, ordinari, sostenitori;
- **Consiglio Direttivo:** promuove l'attività dell'Associazione ed ne attua i programmi.
- **Presidente:** ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.
- **Vicepresidente:** in caso di assenza sostituisce in tutto e per tutto il presidente.
- **Segretario-Tesoriere:** custodisce l'archivio, detiene l'amministrazione e svolge funzione di Segretario generale.
- **Comitato Scientifico:** decide le linee programmatiche e sovrintende le attività svolte dall'associazione.
- **Revisori dei Conti:** verificano periodicamente la correttezza delle scritture contabili e la coerenza della cassa

Art. 11. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art.13. Ogni socio facente parte dell'Assemblea ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo

patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 14. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "*ambientArti*". E' formato da tre membri, di cui due soci fondatori e uno eletto dall'assemblea generale. Si riunisce in media n.2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. Il Comitato Scientifico è formato da cinque soggetti, tre soci fondatori e due soci ordinari. Il Comitato dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Comitato Scientifico ha un suo Presidente nominato dal Consiglio Direttivo, e si riunisce almeno una volta l'anno. Il Comitato Scientifico decide le linee programmatiche, sovrintende le attività svolte dall'associazione, valuta i lavori prodotti o presentati dagli associati, esprime un parere sull'indirizzo culturale, editoriale, scientifico, didattico, dell'attività svolte in genere dall'associazione.

Art. 18. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 19. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 20. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.